



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 24 DEL 23/06/2017

OGGETTO:	Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:

l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce *l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..*";

l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, " 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;

l'art. 15 "Informazione al pubblico" che dispone al comma 1° ".....omissis..... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....";

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 veniva istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 Arzilla Via Della Baia – allargata l'acqua di balneazione - IT011041013023 e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;

VISTA l'Ordinanza n 14 del 28.04.2017 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, D.M. 30/03/2010 e DGR 373 del 10.04.2017 ha individuato per la stagione balneare 2017 - 1 maggio 30 settembre - le acque non adibite alla balneazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 373 del 10/04/2017 avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2017; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione” con la quale oltre a confermare che la stagione balneare “inizia il 1 maggio 2017 e termina il 30 settembre 2017” viene individuato l'elenco delle acque di balneazione relative alla stagione balneare 2017 (allegato A), la loro classificazione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II al D.Lgs 116/08, nonché l'elenco (allegato C punto 3) delle acque che nella stagione balneare 2016 hanno presentato chiusure temporanee sia per “inquinamento di breve durata” sia per tempi prolungati;

CONSIDERATO che sulla costa del territorio comunale antistante le seguenti acque di balneazione: IT011041013004 - “150mt nord sottopasso Località Gimarra”; IT011041013009 “Sfioratore Depuratore Sassonia Sud”; IT011041013010 - “Bersaglio/Fine Go Kart”; IT011041013011 “Camping Madonna Ponte”; IT011041013014 - “Torrette Sottopasso Rio Marsigliano”; IT011041013021 - “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n° 169”; IT011041013023 - “Hotel Imperial”; IT011041029012 - “Camping Gabbiano Mondolfo”; sono posizionati scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura afferente ai depuratori di Ponte Metauro e Ponte Sasso che in occasione di eventi meteorici copiosi producono sversamenti a mare di acque reflue urbane non depurate;

CONSIDERATO altresì che le acque di balneazione identificate con i codici IT011041013005 -30 metri nord Torrente Arzilla e IT011041013016 Ponte Sasso Casello FF.SS. (Rio Crinaccio) insistono rispettivamente di fronte la foce del Torrente Arzilla e del Rio Crinaccio, corsi d'acqua nei quali sono posizionati scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura afferente ai depuratori di Ponte Metauro e Ponte Sasso e dai quali, in presenza di eventi meteorici copiosi, fuoriescono acque reflue urbane non depurate, influenzando di fatto in maniera negativa le corrispondenti acque di balneazione;

PRESO ATTO, che nel corso della stagione balneare 2015 e 2016 come anche riportato negli All. C_3 delle rispettive Delibere Regionali, la quasi totalità delle acque di balneazione sopra citate sono state soggette più volte, in occasione di eventi meteorici copiosi, a chiusure temporanee a causa di sversamenti diretti e/o indiretti a mare di acque reflue urbane non depurate da parte degli scolmatori di piena servizio della pubblica fognatura, assumendo di fatto la connotazione di acque potenzialmente soggette a “inquinamento di breve durata”;

CONSIDERATO che sulla base delle pregresse comunicazioni ARPAM (confermate da dati analitici) il plume di contaminazione derivante dalla fuoriuscita di acque reflue urbane non depurate dagli scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura (posizionati lungo la costa con recettore suolo/mare) influenza un'area costiera verosimilmente compresa tra i 50 metri nord e 50 metri sud del punto di immissione stesso;

CONSIDERATO che lo studio condotto da ARPAM sull'acqua di balneazione identificata con il codice IT011041013005 - “30 metri nord Torrente Arzilla” ha evidenziato che detta acqua viene influenzata interamnte, in occasione di eventi meteorici di rilievo e dall'entrata in funzione degli scolmatori esistenti lungo l'asse del torrente Arzilla, dagli apporti del Torrente stesso per un tratto massimo di mt. 150 a nord dalla stazione di monitoraggio;

RITENUTO altresì ragionevole considerare l'acqua di balneazione IT011041013016 - “Ponte Sasso Casello FF.SS” influenzabile dal corso d'acqua ivi esistente denominato “Rio Crinaccio” che -in occasione di eventi meteorici copiosi - oltre a raccogliere una notevole quantità di acque meteoriche di dilavamento, raccoglie, quando entra in funzione, i reflui provenienti dello scolmatore di piena a servizio della pubblica fognatura ivi allocato;

VISTA l'Ordinanza n. 35/2016 che ha integrato e sostituito l'ordinanza n. 22/2014, con la quale si è provveduto in considerazione di quanto sopra rappresentato, ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica disciplinando ex ante **il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti**

diretti o indiretti, OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate; la medesima ordinanza regola altresì la cessazione del suddetto divieto, una volta verificato attraverso accertamenti analitici, condotti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente Marche (ARPAM), il ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque;

VISTO il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI N. 60/VAA DEL 03/08/2015 con il quale la Regione Marche ha provveduto a rilasciare provvedimento positivo di V.I.A. con prescrizioni (Allegati A e B) per il progetto denominato "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro" proposto dal Comune di Fano;

DATO ATTO che i lavori di manutenzione/realizzazione delle scogliere autorizzati con il decreto sopra citato, eseguiti con l'obiettivo di proteggere le infrastrutture pubbliche dalla grave erosione marina e garantire conseguentemente, un'adeguata dimensione delle spiagge a disposizione per le finalità turistico-balneari, sono giunti al termine;

RILEVATO che lo specchio acqueo sottoposto a protezione, compreso tra le barriere e la spiaggia, di fatto subisce una riduzione nella velocità del ricambio idrico in quanto si creano condizioni di maggiore calma rispetto alla situazione antecedente la realizzazione del progetto.

RILEVATO che nelle acque di balneazione identificate con i codici IT011041013009 "*Sfioratore Depuratore Sassonia Sud*"; IT011041013010 - "*Bersaglio/Fine Go Kart*" interessate dalle predette opere lineari di protezione della costa insistono rispettivamente gli scolmatori di piena a servizio della P.F. Denominati "n. 17 Via Ruggeri" e "n. 18 Via Bersaglio",

RITENUTO ragionevolmente possibile supporre che, stante le mutate condizioni (realizzazione delle nuove barriere lineari parallele alla costa e presenza di una barriera perpendicolare alla costa -"pennello"), all'entrata in funzione dei predetti scolmatori, il plume di sversamento/contaminazione derivante dalla fuoriuscita di acque reflue urbane non depurate, tenda ad espandersi nello specchio d'acqua confinato tra le barriere e la spiaggia, interessando l'intera acqua di Balneazione IT011041013009 "*Sfioratore Depuratore Sassonia Sud*" e l'acqua di Balneazione IT011041013010 - "*Bersaglio/Fine Go Kart*" nel tratto compreso tra il suo limite NORD (a confine con l'acqua IT011041013009) e 50 mt. Sud il punto di ubicazione dello scolmatore denominato "*n. 18 Via Bersaglio*" (a mt. 50 sud dalla barriera frangiflutti realizzata perpendicolarmente alla costa-"pennello"), costituendo di fatto un potenziale pericolo per la salute dei bagnanti;

RITENUTO pertanto necessario per tutelare la salute dei bagnanti e dei fruitori dello specchio acqueo sopra citato, almeno sino alla realizzazione dell'opera di prolungamento dei citati scolmatori di piena, estendere come sopra rappresentato (*intera acqua di Balneazione IT011041013009 "Sfioratore Depuratore Sassonia Sud" e l'acqua di Balneazione IT011041013010 - "Bersaglio/Fine Go Kart" nel tratto compreso tra il suo limite NORD (a confine con l'acqua IT011041013009) e 50 mt. Sud il punto di ubicazione dello scolmatore denominato "n. 18 Via Bersaglio"*) l'area interessata dalla procedura di divieto cautelativo di balneazione adottato con l'ordinanza n. 35 del 04.08.2016 in caso di entrata in funzione degli scolmatori di piena a servizio della P.F. Denominati "n. 17 Via Ruggeri" e "n. 18 Via Bersaglio",

TENUTO CONTO che tutti i tratti preclusi alla balneazione potrebbero subire modifiche nel corso della stagione balneare in base agli esiti analitici, accertamenti e monitoraggi eseguiti da ARPAM, in concomitanza degli eventi meteorici e/o nei giorni immediatamente successivi al fine di aggiornare i tratti da precludere alla balneazione;

EVIDENZIATO pertanto che, qualora ARPAM comunichi un aggiornamento riguardo la lunghezza dei tratti da precludere a fini cautelativi in dette aree di balneazione, occorrerà emettere successivo provvedimento;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/12/78;

VISTA Legge n° 241/1990;

VISTO il D.L.vo 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 4

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) dalla odierna e per il periodo annuale 1/05 - 30/09 di ogni anno **IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO** nei tratti delle acque marine costiere **destinate alla balneazione e identificate con i codici sotto riportati** soggette al rischio di "inquinamento di breve durata" così delimitati

a) - tra 50 metri Nord e 50 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena e/o foce corso d'acqua superficiale sotto evidenziati:

n. 3 Casello FS Gimarra;	IT011041013004 - "150mt nord sottopasso Località Gimarra"
n. 4 Via delle Nasse;	IT011041013004 - "150mt nord sottopasso Località Gimarra"
n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti)	IT011041013004 - "150mt nord sottopasso Località Gimarra"
n. 19 Via delle Brece;	IT011041013011 - "Camping Madonna Ponte"
n. 20 Fosso degli ingegneri -Marsigliano	IT011041013014 - "Torrette Sottopasso Rio Marsigliano
Rio Crinaccio (n. 48 soll. Ponte Sasso)	IT011041013016 - "Ponte Sasso casello FF.SS"
n. 22 Bagni Marino;	IT011041013021 - "Ponte Sasso Via Faà di Bruno n° 169
n. 23 Caravel (ex ignoto)	IT011041013023 - "Hotel Imperial"
n. 24 Imperial;	IT011041013023 - "Hotel Imperial"
N 47 Parco giochi	IT011041013023 - "Hotel Imperial"

b) Intera acqua di balneazione IT011041013005 "30 mt Nord Torrente Arzilla"

contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

43.8564 ; 13.0016	43.8536; 13.0109	IT011041013005	□ 30 m Nord Torrente Arzilla □
-------------------	------------------	----------------	--------------------------------

(In caso di entrata in funzione dello scolmatore di piena posto nei pressi della foce del Torrente ARZILLA)

c) Intera acqua di balneazione IT011041013009 "Sfioratore Depuratore Sassonia Sud"

contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

43.8452 ; 13.0280	43.8429 ; 13.0315	IT011041013009	Sfioratore Depuratore Sassonia Sud
-------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

(In caso di entrata in funzione dello scolmatore di piena denominato n. 17 Via Ruggeri)

d) acqua di balneazione IT011041013010 "Bersaglio Fine Go Kart" -nel tratto compreso tra il suo limite NORD (a confine con l'acqua IT011041013009) e 50 mt. Sud il punto di ubicazione dello scolmatore denominato "n. 18 Via Bersaglio"(a mt. 50 sud dalla barriera frangiflutti realizzata perpendicolarmente alla costa-"pennello"),

INIZIO	FINE	Acqua di balneazione	
<i>coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84</i> 43.8429 ; 13.0315	50 mt sud barriera frangiflutti perpendicolare alla costa	IT011041013010	"Bersaglio Fine Go Kart"□

(In caso di entrata in funzione dello scolmatore di piena denominato n. 18 Via del Bersaglio)

Tale divieto è esecutivo

- 1) CON L'APPOSIZIONE e/o ESPOSIZIONE (qualora preinstallata) di adeguata segnaletica nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena e/o foce del corso d'acqua interessato e delle rispettive acque di balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma d) del D.Lgs n.116/08 ad opera di PERSONALE di ASET SpA
- 2) con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano e/o sul sito istituzionale del Comune di Fano nella pagina appositamente dedicata alla Balneazione, unitamente alla presente ordinanza, della comunicazione dell'Ente Gestore la Pubblica Fognatura (ASET spa) e/o di Autorità Competenti di entrata in funzione degli **SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale, di acque reflue urbane derivante da fenomeni meteorici e/o disfunzioni particolari della rete;**

l'esecutività del presente divieto come sopra rappresentato

comporta l'obbligo da parte di ASET spa del conseguente posizionamento e/o ESPOSIZIONE (qualora preinstallata) di adeguata segnaletica nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena e/o foce del corso d'acqua interessato e delle rispettive acque di balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma d) del D.Lgs n.116/08;

l'esecutività del presente divieto come sopra rappresentato

cessa una volta verificato, attraverso accertamenti analitici condotti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente Marche (avuta comunicazione dall'Ente Gestore circa il cessato sfioro degli scolmatori), il ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque, con conseguente rimozione/copertura di detta segnaletica da parte di ASET spa; gli esiti dei campionamenti dovranno essere comunicati al Comune che provvederà alla pubblicazione della relativa documentazione all'Albo Pretorio e/o sul sito istituzionale del Comune di Fano nella pagina appositamente dedicata alla Balneazione unitamente alla presente ordinanza;

2) nel corso di ogni stagione balneare:

2a) Ad ASET SPA con sede in Fano via Mattei n. 17 in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, -DI COMUNICARE senza ritardo, l'entrata in funzione degli scolmatori di piena/ troppo pieno a servizio della Pubblica fognatura e/o qualunque evento idoneo a produrre inquinamento a:

Al Comune di Fano attraverso: comune.fano@emarche.it

anticipando la comunicazione al Gabinetto del Sindaco Fax 0721887203 e/o e-mail sindaco@comune.fano.ps.it;

all' U.O.C. Ambiente tel 0721887.556-438 e-mail renzo.brunori@comune.fano.ps.it, paolo.tabarretti@comune.fano.ps.it, michele.rossini@comune.fano.ps.it

al Comando Polizia Municipale fax 0721 830515 e/o polizia.municipale@comune.fano.ps.it

All'ARPAM Dipartimento di Pesaro- Servizio Acque Fax 07213999759 e/o pec: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

all'ASUR Marche A.V. 1 □ Servizio Igiene e Sanit□Pubblica e Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale fax 0721868929 e fax 0721868969 e/o pec. areavasta1.asur@emarche.it

- **DI PROVVEDERE, ALL'APPOSIZIONE e/o ESPOSIZIONE** (qualora preinstallata) di adeguata segnaletica nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena e/o foce del corso d'acqua interessato e delle rispettive acque di balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma d) del D.Lgs n.116/08 nonché la **RIMOZIONE/COPERTURA** di detta segnaletica, rispettivamente all'entrata in funzione degli scolmatori di piena, e ad accertato ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque, comunicato da ARPAM

2b) all'U.O.C. Ambiente e U.O. Gabinetto del Sindaco di

-**PROVVEDERE** attraverso l'U.O. Albo Pretorio Informativo e/o Sistema Informativo Comunale quando ne ricorrono i presupposti, a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Fano e/o sul sito istituzionale del Comune di Fano nella pagina appositamente dedicata alla Balneazione, comunicazione dell'Ente Gestore la Pubblica Fognatura (ASET spa) e/o di Autorità Competenti di entrata in funzione degli **SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente**

immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale, di acque reflue urbane derivante da fenomeni meteorici e/o disfunzioni particolari della rete (comunicazione di ESECUTIVITA') e la comunicazione ARPAM di ripristino delle condizioni di balneabilità (comunicazione di CESSATA ESECUTIVITA')

-Di INFORMARE ogniqualvolta si renda necessario, dell'operatività del divieto temporaneo di balneazione e della sua successiva cessazione, i titolari degli stabilimenti balneari prospicienti e/o limitrofi alle acque interessate da tale divieto.

-Di COMUNICARE l'operatività del divieto temporaneo di balneazione e la sua successiva cessazione seguenti Enti/Aziende/Uffici

ENTI/AZIENDE/UFFICI	INDIRIZZI PEC e Recapiti
MINISTERO DELLA SALUTE	dgprev@postacert.sanita.it acque.balneazione@sanita.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE	dgsta@pec.minambiente.it
REGIONE MARCHE Servizio Tutela e Risanamento Ambientale	regione.marche.tutelaacque@emarche.it balneazione@regione.marche.it
ASUR - Area Vasta 1 dip. di Prevenzione	areavastal1asur@emarche.it
ARPAM - Dipartimento di Pesaro	arpam.direzionepesaro@emarche.it arpamdirezionegenerale@ambiente.marche.it
Prefettura U.T.G. Pesaro	protocollo.prefpu@pec.interno.it
CAPITANERIA DI PORTO DI FANO	cp-fano@pec.mit.gov.it
COMANDO STAZIONE CARABINIERI FANO	tpu24239@pec.carabinieri.it
POLIZIA DI STATO	urp.quest.pu@pecps.poliziadistato.it
ASET SPA - Servizi Sul Territorio	info@cert.asetservizi.it
FEE Italia	info@feeitalia.org feeitalia@pec.it
COMUNE DI FANO Ufficio Mobilità/Segnaletica, Ufficio Turismo, Ufficio Demanio, Ufficio Porto e Difesa della Costa, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Archivio e Protocollo, Albo pretorio, Comando Polizia Municipale, Ufficio Ambiente, Gabinetto del Sindaco	

2c) AI COMANDO POLIZIA LOCALE di provvedere al punto 3 nelle giornate e negli orari di chiusura degli uffici comunali ivi indicati, ovvero di indisponibilità feriale dei dipendenti;

3) La revoca della precedente propria Ordinanza n. 35 del 04.08.2016.

DISPONE

- 1) la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione nonchè ad ASET SpA:

STABILIMENTO BALNEARE/CONCESSIONARIO	Scolmatore di piena	ACQUE DI BANEAZIONE	Indirizzo PEC
BAR SPIAGGIA DEI FIORI DI SPALLACCI S.N.C.	n. 4 Via delle Nasse;	IT011041013004	SPIAGGIADEIFIORI@pec.it,
CRIDA di BARTOLUCCI PAOLO & C. s.n.c.	n. 4 Via delle Nasse;	IT011041013004	CRIDASNC@PEC.IT
MONTALBINI e TANFANI s.n.c. - BAGNI ARZILLA BEACH VILLAGE	Scolmatore di piena alla foce del Torrente ARZILLA n.6 Via del Moletto	IT011041013005;	montalbinietanfanisnc@sicurezzapostale.it
SPIAGGIA DEI GABBIANI (nei pressi di via delle Brece/Via Aureliano)	n. 19 Via delle Brece;	IT011041013011	WALTERSTAFOGGIA@legalmail.it,
CAMPING MADONNA PONTE	n. 19 Via delle Brece;	IT011041013011	fabbri-enrico@pec.it
ZAGAGLIA ERMES	n. 20 Fosso degli ingegneri -Marsigliano	IT011041013014	BAGNIHERMES@pec.it,
BAGNI ERMETE DI GLORI MAURIZIO	n. 20 Fosso degli ingegneri -Marsigliano	IT011041013014	glorimaurizio@pec.it,
Il Lido delle Palme di Battisti F & C snc	Rio Crinaccio (n. 48 soll. Ponte Sasso)	IT011041013016;	lidodellepalme@pec.it,
MASTROGIACOMI MARCO – BAGNI ALDA	Rio Crinaccio (n. 48 soll. Ponte Sasso) n. 22 Bagni Marino	IT011041013016; IT011041013021	MARCO.MASTROGIACOMI@sicurezza postale.it,
BAGNI MARINO s.a.s di ALBERTINI ILARIO	n. 22 Bagni Marino;	IT011041013021	ilario.albertini@pec.sitsrl.net,
CILINA MARE s.r.l.	n. 22 Bagni Marino;	IT011041013021	INFO.CILINAMARE@sicurezzapostale.it,
ISLA MORADA DOG BEACH DI GAROFOLI MATTEO	n. 23 Caravel (ex ignoto)	IT011041013023	matteo.garofoli@sicurezzapostale.it
HOTEL CRAVEL di Ciucchi M &	n. 23 Caravel (ex ignoto)	IT011041013023	caravelhotel@pec.it,
COLOMBONI GIUSEPPE (HOTEL IMPERIAL)	n. 24 Imperial;	IT011041013023	HOTELIMPERIALMAROTTA@pec.it,
SOCIETA' TURISMO SNC DI RAPA BRUNO	n. 24 Imperial;	IT011041013023	TURISMOSNC@PEC.IT
MICHELE E LUCA EX TONELLI EMANUELE	N 47 Parco giochi	IT011041013023	micheleelucasnc@pec.it,

ASET SPA Via e. Mattei 17 FANO	info@cert.asetservizi.it
--------------------------------	--------------------------

- 2) che il Comando Polizia Locale di Fano **provveda alla notifica del presente provvedimento** ai seguenti titolari delle concessioni per Parcheggio Imbarcazioni

Titolare parcheggio imbarcazioni	scolmatore	Acqua di balneazione	
Zaffini Marco concessione 131/FA	n. 4 Via delle Nasse;	IT011041013004	
Dolphin Nautic club Concessione 49/FA	Rio Crinaccio (n. 48 soll. Ponte Sasso)	IT011041013016;	

- 3) che il Comando Polizia Locale di Fano, e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
- 4) L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune dalla data odierna *sine die*, e l'inserimento nel sito internet del Comune di Fano;
- 5) **In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ai sensi di legge evidenziando che il mancato rispetto del divieto di cui al punto n. 1 rileva ai fini dell'art. 650 c.p. salvo diverse e/o concorrenti ipotesi di responsabilità civile e/o penale;**

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I – Risorse Umane e Tecnologiche - U.O.C Ambiente Via Vitruvio 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia

nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione,.

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a

Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Mobilità/Segnaletica, Ufficio Turismo, Ufficio Demanio, Ufficio Porto e Difesa della Costa, Ufficio Relazioni con il Pubblico Ufficio Archivio del Comune di Fano

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

***Il Sindaco
Massimo Seri***